

all'art. 734 cod.pen. perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 93-94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

Con la medesima sentenza, ferma la statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Comune di Favignana, la Corte d'appello di Palermo ha ridotto in via equitativa l'ammontare di esso in favore della parte civile nella misura di € 1.000,00.

2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il loro difensore, ricorsi per cassazione, deducendo con un unico motivo, comune ad entrambi, la violazione di legge in relazione agli artt. 185 cod.pen., 74 e 538 cod.proc.pen. e mancanza di motivazione sui presupposti per la condanna della parte civile in assenza di prova dell'esistenza del danno cagionato alla medesima parte civile e del suo ammontare.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- I ricorsi, con cui si deduce il vizio di motivazione della sentenza in relazione alla prova della quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile, non sono fondati.

I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla quantificazione del danno liquidato alla parte civile Comune di Favignana.

Si tratta di un assunto che non si confronta con la decisione impugnata che, in continuità con quella del Tribunale, ha ritenuto sussistente il "danno di immagine cagionato al Comune di Favignana", "oltre al rischio sismico derivante dalla realizzazione in zona sismica di un'opera non preventivamente controllata dall'ufficio competente", ed ha espressamente ridotto *in via equitativa* il danno, per effetto della pronuncia di assoluzione dai reati edilizi, sicchè il difetto di motivazione non appare sussistente.

Non v'è dubbio che ricorra, nel caso di specie, in capo al Comune, ente deputato al controllo del territorio e alla corretta edificazione sullo stesso, un danno all'immagine come aspetto non patrimoniale collegato alla menomazione del rilievo istituzionale dell'ente (Sez. 3, n. 1145 del 30/10/2001, Cucchiara, Rv. 221010) e, in particolare, con riferimento alla funzione di controllo del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica, in funzione di tutela dell'incolumità pubblica derivante dalla realizzazione di opere che, non rispettando

la normativa antisismica, possono cagionare danni alla collettività. La motivazione è non solo presente ma anche congrua e corretta in diritto.

In relazione al dedotto difetto di motivazione in relazione alla sua quantificazione, la Corte d'appello ha ritenuto di liquidarlo in via equitativa e la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170) e in assenza, peraltro, di contestazione sul *quantum* da parte dei ricorrenti.

5.- I ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile costituita Comune di Favignana delle spese del grado che liquida in complessive € 3.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in favore della parte civile Comune di Favignana, delle spese del grado che liquida in complessive € 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso il 10/05/2018

Il Consigliere Estensore


Emanuela Gai

Il Presidente


Piero Savani

